



Studio Legale Marchini  
**Servizi e Consulenza per l'Impresa**

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO  
DELL'ARCHI

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA EX ART. 14 TER COMMA 3 L. 3/2012  
DEL GESTORE INCARICATO DALL'O.C.C. ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI VENEZIA

PROCEDURA N. 5/2020

## INDICE

- I. Premessa
- II. Resoconto delle attività svolte
- III. Analisi dei requisiti di accesso alla procedura
- IV. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni
- V. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte
- VI. Resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni
- VII. Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
- VIII. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda
- IX. Situazione economica e patrimoniale dettagliata dell'arch.
- X. Crediti non ricompresi nella liquidazione
- XI. Allegati

## 1. PREMESSA

Con provvedimento del 7 aprile 2020 (doc. 1), comunicato a mezzo p.e.c. in medesima data, l'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia ha nominato lo scrivente professionista quale gestore della procedura di composizione della crisi azionata dalla signora

, assistita dall'avv. Elisabetta Alfonso del Foro di Venezia presso il cui con studio sito a Mestre (VE), in piazza Ferretto n. 80 (p.e.c.: elisabetta.alfonso@venezia.pecavvocati.it / fax: 0418842080) ha eletto domicilio (doc. 2).

Con comunicazione p.e.c. del 7 aprile 2020, il sottoscritto ha comunicato l'accettazione della nomina all'O.C.C. di appartenenza e all'avv. Elisabetta Alfonso (doc. 3).

In data 12 maggio 2021, la consulente della debitrice ha inviato allo scrivente la richiesta di relazione particolareggiata ex art. 14 ter, comma 3, L. 3/2012 necessaria ai fini della presentazione della domanda di liquidazione (doc. 4). Si è provveduto, pertanto, alla comunicazione agli Enti di riscossione, agli Uffici Fiscali e Enti Locali competenti, in medesima data (doc. 5).

Lo scrivente gestore dichiara di essere in possesso – sotto il profilo oggettivo – dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'incarico e di essere iscritto nella lista dei gestori presso l'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Il gestore dichiara, altresì di non versare in nessuna delle condizioni ostative l'incarico – sotto il profilo soggettivo – e in particolare di:

- che non sussistono, in relazione alla sua persona, condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazione di conflitto di interessi;
- che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del debitore interessato al piano di esdebitazione liquidatorio.

\*

## 2. RESOCONTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

L'arch. \_\_\_\_\_ ha allegato alla propria domanda (cfr. doc. 2), una completa e dettagliata documentazione. Quanto depositato ha permesso un'agile ricostruzione della situazione debitoria e patrimoniale dell'istante.

Dopo avere analizzato nel dettaglio quanto offerto dalla debitrice, lo scrivente ha preso contatti con l'avv. Elisabetta Alfonso, consulente della arch. \_\_\_\_\_, al fine di organizzare un colloquio via skype con le parti.

In data 28 maggio 2020, si è così celebrato l'incontro di cui sopra, nel corso del quale sono state posti alcuni quesiti a chiarimento e/o conferma dei dati offerti dall'istante e della loro ricostruzione. L'arch. \_\_\_\_\_ si è dimostrata collaborativa e ha fornito tutti i chiarimenti richiesti dal gestore.

In occasione dell'incontro si è fornita una spiegazione delle fasi che scandiscono la procedura azionata, antecedenti e successive all'accoglimento del ricorso che sarà presentato avanti il Tribunale di Venezia.

È stata fornita, inoltre, la documentazione necessaria allo scrivente gestore per ottenere le informazioni a riscontro di quanto fornito dall'arch. \_\_\_\_\_.

Si è così proceduto a richiedere i documenti presso gli enti competenti e, nello specifico:

- Centrale Rischi Interbancaria – sistema CAI (doc. 6);
- CRIF – sistema informazione creditizia SIC (doc. 7);
- Agenzia delle Entrate Riscossione (doc. 8);
- Agenzia delle Entrate – Cassetto fiscale (doc. 9);
- Camera di Commercio (doc. 10);
- Catasto (doc. 11);
- Conservatoria (doc. 12);
- P.R.A. (doc. 13);
- Circolarizzazione presso i creditori (doc. 14)

Concluse le ricerche e le analisi comparative in ottemperanza agli obblighi di legge assunti, il gestore ha comunicato il proprio parere positivo all'avv. Alfonso, e si è proceduto ad un confronto al fine di reperire ulteriore documentazione necessaria per offrire al Tribunale una chiara descrizione dello stato di sovraindebitamento in cui versa la ricorrente.

Si è altresì celebrato un incontro definitorio rispetto agli ultimi dettagli del ricorso e della presente relazione.

Quest'ultima è stata così redatta che è stata fornita alla consulente della debitrice con comunicazione a mezzo p.e.c. in data 12 maggio 2021 (cfr. doc. 4).

\*

### **3. ANALISI DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA**

L'arch. \_\_\_\_\_ come si vedrà meglio *infra*, versa in uno stato di sovraindebitamento, così come descritto dall'art. 6 comma 2 lett. a) della legge 3/2012: “[...] *situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di*

*adempierle regolarmente [...]*". L'esposizione debitoria complessiva dell'arch. \_\_\_\_\_ al momento della presentazione della domanda di nomina di un gestore della crisi, in euro 155.894,47 (cfr. doc. 2).

Al contempo risulta proprietaria di un bene immobile acquistato nell'anno 2005 e di valore stimato pari a euro 50.000,00 (cfr. doc. 2). Il reddito percepito al momento della domanda ammonta a circa euro 1.000,00.

Come si vedrà meglio *infra*, nelle more della procedura azionata lo *status* occupazionale della debitrice ha subito delle modifiche. La ricorrente, allo stato, risulta assunta presso una società \_\_\_\_\_ S.r.l. con uno stipendio mensile lordo di euro 1.950,13.

Non risulta allo scrivente che la signora \_\_\_\_\_ abbia mai fatto ricorso alla presente procedura nei cinque anni antecedenti alla domanda come, altresì, non risulta che la ricorrente sia soggetta a diverse procedure concorsuali

\*

#### **4. STORICO DELLA SIGNORA**

La signora \_\_\_\_\_ ha fornito allo scrivente un quadro completo della vicenda personale che ha condotto alla presente situazione di sovraindebitamento.

La ricorrente è nata a \_\_\_\_\_ e risiede a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_. Ha conseguito la laurea in Architettura presso l'Università IUAV di Venezia con una tesi sulla progettazione architettonica, conseguendo anche un ragguardevole voto di laurea (105/110) (doc. 15 - 16 - 17 - 18).

La ricostruzione storica dell'esposizione debitoria della ricorrente vede il suo inizio il 3 aprile 2003 quando la debitrice ha iniziato una collaborazione professionale con la società \_\_\_\_\_ S.r.l.

Nonostante fosse qualificata quale lavoratrice autonoma, ricorrevano tutti i caratteri propri di un rapporto di lavoro subordinato: soggezione alle direttive del datore di lavoro, il rispetto di un orario prestabilito, lo svolgimento della mansione lavorativa presso una sede indicata dal datore di lavoro, lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'imprenditore, l'assenza di rischio economico e la natura personale della prestazione.

Due anni dopo, nel 2005, la signora \_\_\_\_\_ ha acquistato l'immobile presso cui attualmente risiede e sito a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_. Per l'acquisto ha acceso un mutuo con la Banca Friuladria, agenzia di \_\_\_\_\_ (VE).

Sempre in costanza del rapporto di lavoro con la società \_\_\_\_\_ S.r.l., in data 17 ottobre 2007, la Banca Popolare di Sondrio ha concesso e

fornito alla ricorrente una carta di credito necessaria per il pagamento dei contributi dovuti ad Inarcassa che erano stati, nel frattempo, rateizzati (doc. 19). Successivamente, in data 5 novembre 2009, l'istante si è vista costretta a chiedere la sospensione del versamento delle rate concordate con Banca Friuladria a causa dei sempre maggiori esborsi legati ai contributi previdenziali di Inarcassa e al pagamento di tasse e imposte.

L'anno successivo (il 2010) è stato caratterizzato da maggiori entrate legate alla professione svolta. Il miglioramento della condizione reddituale ha spinto la ricorrente a negoziare un nuovo mutuo con la Veneto Banca. Si è proceduto, così, ad un consolido della precedente esposizione con Banca Friuladria per un importo complessivo di euro 120.000,00 e per una rata mensile di euro 791,28 (doc. 20).

In data 22 luglio 2011, la signora \_\_\_\_\_ si è sottoposta a un intervento di impianto di una lente fachica<sup>1</sup> per correggere la miopia di cui soffriva fin da tenera età. Una malattia che, attesa la professione svolta dalla ricorrente, ha sempre reso più complesso il suo svolgimento.

Pertanto, per far fronte alle spese necessarie per questa operazione ha richiesto un finanziamento alla società Findomestic per un importo di euro 1.500,00 (doc. 21).

Un altro prestito è stato richiesto in data 26 febbraio 2013, reso necessario per far fronte a dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento ove tutt'ora risiede. L'intervento operato ha permesso di rendere abitabile il sottotetto dell'unità immobiliare. Il finanziamento *de quo* è stato chiesto alla società Agos per un importo pari a euro 20.000,00 (doc. 22).

Nonostante le difficoltà incontrate negli anni 2008 e 2009, la signora \_\_\_\_\_ ha ben saputo gestire il proprio reddito e le esposizioni debitorie maturate erano sostenute dai compensi derivanti dal rapporto lavorativo in essere con la società \_\_\_\_\_ S.r.l.

Proprio l'interruzione improvvisa della collaborazione, ormai decennale, con la citata società ha rappresentato l'innescò della crisi economica e personale dell'istante.

Come s'è accennato, in data 24 ottobre 2013 la società presso cui ha lavorato la ricorrente ha interrotto la collaborazione. Ciò ha comportato il venire meno

---

<sup>1</sup> La **Lente intraoculare fachica** (in inglese: PIOL, Phakic intraocular lens) è una particolare lente intraoculare che impiantata chirurgicamente nell'occhio corregge il difetto di vista del paziente. Sono chiamate fachiche perché la lente naturale dell'occhio è lasciata intatta a differenza di quelle che vanno a sostituire quelle naturali come durante un intervento di cataratta, per tale motivo sono anche chiamate *crystallino artificiale parallelo*.

dell'unica fonte di reddito che la signora \_\_\_\_\_ ha percepito fino a quel momento.

Con l'ulteriore conseguenza di non poter godere di alcun emolumento a titolo di trattamento di fine rapporto e/o di ammortizzatore sociale.

Il mancato esperimento di un'azione giudiziale per vedere riconosciuto il vincolo della subordinazione del rapporto lavorativo interrotto, trova la sua giustificazione nel rapporto di parentela che legava (e lega) la ricorrente con i titolari della \_\_\_\_\_ S.r.l..

La vita della signora \_\_\_\_\_ è così precipitata, tanto che a gennaio 2014 ha iniziato un trattamento psicoterapeutico con la dott.ssa \_\_\_\_\_ per far fronte a problemi di depressione di cui ha iniziato a soffrire dalla perdita del posto di lavoro.

La ricorrente proprio in quell'anno ha rinegoziato il mutuo acceso con Veneto Banca S.c.p.a., arrivando a sospendere per l'anno in corso le rate del mutuo (doc. 23).

La ricerca di una nuova occupazione lavorativa non ha dato esiti positivi, tanto che nel mese di giugno 2014 si è ritrovata costretta a chiudere la propria partita IVA e nel luglio dello stesso anno si è iscritta nelle liste di disoccupazione.

La salute della ricorrente è peggiorata e nell'anno 2015 le è stata diagnosticato un serio problema di ipotiroidismo oltre ad una grave forma di anemia (doc. 24). Per tutto l'anno 2015 la ricerca di un lavoro si è rivelata infruttuosa, incidendo negativamente sulle sue condizioni di salute che la condurranno nel settembre 2015 ad un ricovero presso il Centro di Salute Mentale dell'Ospedale di Mirano, indirizzata dal proprio medico (doc. 25). Le è stata così diagnosticata una depressione maggiore, che l'ha portata a soffrire di attacchi di panico e di pensieri suicidari (cfr. doc. 25).

Anche l'anno 2016 è stato segnato dai gravi problemi di salute della ricorrente che, in gennaio, è stata ricoverata per una isterectomia a seguito di una iniziale remissione della già citata anemia. Successivamente, a marzo 2016, la ricorrente ha cercato di togliersi la vita ed è stata ricoverata nuovamente presso l'Ospedale di Mirano (doc. 26). Da quell'episodio ha iniziato un percorso assistito dalla dott.ssa \_\_\_\_\_ e dallo psichiatra dott. \_\_\_\_\_ che le ha prescritto dei farmaci contro la depressione (doc. 27).

Com'è noto, le terapie legate a malattie come la depressione non hanno un riscontro immediato e sono necessarie settimane, se non mesi, perché il paziente inizi a godere dei benefici dei farmaci assunti.

La signora \_\_\_\_\_, infatti, solo ad ottobre 2016 ha iniziato riprendere in mano la propria vita professionale, dedicandosi alla creazione di oggettistica utilizzando materiali di recupero (ingranaggi o rimanenze industriali). Seppur motivante, sarebbe stato necessario un investimento economico per rendere questa attività un vero e proprio lavoro che potesse garantire un reddito.

Si segnala che fino a questo momento la signora \_\_\_\_\_ ha fatto fronte a tutti i pagamenti legati ai finanziamenti accesi nel periodo che intercorre tra il 2003 al 2017, dimostrando così la volontà di onorare i propri debiti. Dall'anno 2017 non è più stata in grado di fare fronte ai pagamenti verso cui si era impegnata, smettendo così di rispettare i piani di rientro e di ammortamento in essere (cfr. doc. da 7 a 10 e doc. 14).

Solo il 5 novembre 2018 la signora \_\_\_\_\_ è riuscita a trovare una nuova occupazione lavorativa presso la società \_\_\_\_\_ S.r.l. con la mansione di impiegata tecnica. Il rapporto lavorativo con questa società si è interrotto in data 30 aprile 2019 (doc. 28; cfr. doc. 2).

Dopo un periodo di inoccupazione, durante il quale la ricorrente ha percepito la NASPI (dal 1 maggio 2019 al 15 luglio 2019), questa ha trovato una nuova occupazione grazie ad un contratto di lavoro *part time* a tempo determinato offerto dalla \_\_\_\_\_ S.p.a. (cfr. doc. 2 – 28). Il contratto è stato rinnovato alla scadenza prevista per il 31 dicembre 2019 per ulteriori sei mesi. Al momento della presentazione della domanda la signora \_\_\_\_\_ risultava occupata presso la citata società con la mansione di *planner* di commessa e la scadenza del contratto era fissata per il giorno 30 giugno 2020.

La ricorrente, nelle more della predisposizione della domanda di liquidazione del patrimonio, dopo un periodo di cassa integrazione dovuta alla pandemia del c.d. coronavirus, ha siglato, in data 28 gennaio 2021 un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno. La società presso cui presta la propria opera la ricorrente è la \_\_\_\_\_ S.r.l. con sede in via \_\_\_\_\_ (doc. 29).

Non può che segnalarsi il progressivo reinserimento nella vita lavorativa e nel tessuto economico dell'istante e che detta condotta appare rappresentare un elemento di merito nel conseguimento della futura esdebitazione della ricorrente.

La vicenda storica che ha condotto la signora \_\_\_\_\_ è comprovata dai documenti forniti dalla stessa nel corso della procedura e che hanno permesso di verificare l'attendibilità di quanto riportato nella propria istanza di attivazione della procedura *de qua*.

\*

## 5. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA



IMPIEGATA DAL DEBITORE PERSONA FISICA NELL'ASSUMERE  
VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

L'analisi delle vicende personali che hanno condotto la signora \_\_\_\_\_ alla presentazione della domanda di attivazione di una procedura ex art. 14 ter L. 3/2012 offre una prima indicazione delle cause dell'indebitamento della ricorrente.

Innanzitutto, occorre segnalare come la signora \_\_\_\_\_ non abbia contratto alcun debito con istituti di credito o intermediari finanziari nel corso degli ultimi sette anni, tanto considerato anche in relazione all'analisi degli atti di disposizione del proprio patrimonio.

Grazie all'accesso del cassetto fiscale della ricorrente si è proceduto ad analizzare l'andamento reddituale della signora \_\_\_\_\_ nel corso del periodo 2011 – 2020 (cfr. doc. 9):

2011: reddito euro 34.785,00

2012: reddito euro 40.260,00

2013 reddito euro 1.000,00

2014: reddito euro 9.321,00

2015: reddito euro 6.565,00.

2016: reddito euro ZERO.


2017: reddito euro ZERO.

2018: reddito euro 3.500,67

2019: reddito euro 18.845,67 (considerando l'indennità NASPI)

2020: reddito euro 14.793,04 (considerando l'emolumento CIG)

2021: reddito euro 25.355,07 (cfr. doc. 29)



Veniamo ora ad analizzare partitamente le singole voci di debito.

#### 5.1 VENETO BANCA / AMCO

La signora \_\_\_\_\_ ha sottoscritto un mutuo ipotecario con l'istituto di credito *de quo* in data 17 dicembre 2010 (cfr. doc. 20). Nel periodo a cui ci si riferisce la ricorrente era impiegata come lavoratrice autonoma presso la \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ S.r.l. e il proprio reddito era aumentato rispetto agli anni precedenti, tanto da poter sostenere una rata pari ad euro 791,28 (cfr. doc. 20). Grazie a questo finanziamento è stato possibile saldare l'esposizione debitoria assunta con Banca Friuladria nel 2005 per l'acquisto dell'immobile di proprietà dell'istante.

Sempre con l'allora Veneto Banca (oggi in liquidazione coatta amministrativa) la signora \_\_\_\_\_ il 25 marzo 2013 ha acceso un altro finanziamento per un importo di euro 32.492,71 (doc. 30).

Con riguardo al piano di ammortamento, si può apprezzare in questa sede come sia stata richiesta due volte la sospensione del piano rateale di rientro. Nello specifico dal 31 marzo 2013 al 30 novembre 2013 e, successivamente, dal 31 luglio 2015 al 31 dicembre 2015 (cfr. 20).

A seguito della missiva di richiesta di precisazione del credito inviata all'istituto di credito è stato precisato che lo stesso è stato ceduto alla società AMCO – Patrimonio Destinato Gruppo Veneto (cfr. doc. 14).

Si segnala che parte del debito contratto dalla ricorrente con Veneto Banca è garantito da un'ipoteca volontaria iscritta sull'immobile ove attualmente risiede.

A seguito della richiesta di precisazione del credito verso la cessionaria AMCO, è stato indicato un debito complessivo di euro 150.798,35, di cui **euro**

**118.305,64** garantiti da ipoteca di primo grado (doc. 31; cfr. doc. 12)

#### 5.2 AGOS DUCATO / BANCA IFIS S.P.A.

Il debito contratto con Agos risale al 26 febbraio 2013 per un importo di euro 20.000,00 che sono stati impiegati per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della signora . Come già indicato, questa ha completato dei lavori nel sottotetto dell'unità abitativa rendendolo abitabile. La ricorrente nel momento in cui ha contratto il debito *de quo* era impiegata presso la

S.r.l. e non vi erano avvisaglie della successiva rottura del rapporto di lavoro in essere. A ciò si aggiunga che il finanziamento ha comportato un miglioramento dell'immobile che verrà posto in liquidazione e permetterà, così, di valorizzare l'attivo della procedura.

Dall'analisi della risposta ottenuta dal controllo presso l'ente CRIF, si trova conferma rispetto ai dati forniti dalla signora (cfr. doc. 7). Il prestito *de quo* è stato concesso in data 28 marzo 2013 e la sua scadenza era prevista in data 17 settembre 2018.

Il credito, entrato in sofferenza a fronte del mancato pagamento di almeno sette rate concordate, è stato ceduto a Banca IFIS S.p.a..

Anche rispetto a questo debito si sono chiesti raggugli al creditore (cfr. doc. 14) e quest'ultimo ha fornito i richiesti chiarimenti, precisando il proprio credito in **euro 20.799,93** (doc. 32).

#### 5.3 FINDOMESTIC / KRUK

In data 21 luglio 2011 la signora ha richiesto ed ottenuto un finanziamento dalla società Findomestic per un importo di euro 1.500,00 (cfr. doc. 21). Il finanziamento si è reso necessario per il già citato intervento di impianto di una lente intraoculare fachica.

La posizione è stata poi ceduto alla società Kruk Italia S.p.a. e si è provveduto a chiedere contezza del debito riferibile alla ricorrente (cfr. doc. 14).

Allo stato, stante la precisazione pervenuta alla richiesta di cui sopra, il debito riferibile alla presente posizione ammonta a **euro 4.232,18** (doc. 33).

#### 5.4 BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Il debito di cui si discorre è risalente e riguarda il piano rateale concordato con Inarcassa per il pagamento dei contributi previdenziali non versati dalla ricorrente. Come già rappresentato nel paragrafo n. 3, in data 10 luglio 2007 l'istante si è vista costretta a richiedere una carta di credito alla Banca Popolare di Sondrio per far fronte agli esborsi legati alla propria cassa professionale (cfr. doc. 19).

Sono stati chiesti raggugli alla Banca Popolare di Sondrio (cfr. doc. 14) e la

stessa ha fornito copia del decreto ingiuntivo n. 524/2014 emesso dal Giudice di Pace di Sondrio e la nota di iscrizione ipotecaria del titolo (doc. 34).

Allo stato, pertanto, il debito con l'istituto di credito de quo ammonta a euro 656,60 a titolo di spese legali (compreso CPA, spese generali e IVA) ed euro 5.637,33 a titolo di somma capitale e interessi come da decreto (cfr. doc. 34).

Il debito complessivo ammonta a **euro 6.293,93**.

Per concludere, si segnala come la creditrice ha iscritto ipoteca giudiziale sul bene immobile di proprietà della signora (cfr. doc. 12.6)

#### 5.5 BANCO POPOLARE BPM

In data 4 aprile 2013 l'istituto di credito Banco Popolare BPM ha concesso una linea di credito su conto corrente della signora per un importo complessivo di euro 5.000,00 (doc. 35).

Il piano di ammortamento concordato prevedeva il versamento di n. 18 rate mensili pari a euro 140,00 cadauna (cfr. doc. 35).

L'istante ha fornito al sottoscritto gestore tre comunicazioni inviate da Banco BPM in data 10 ottobre 2017, 7 giugno 2018 e, da ultimo, in data 1 marzo 2020 (cfr. doc. 35). Con particolare riferimento a quest'ultima missiva, si legge che il credito vantato da Banco BPM è stato ceduto alla società Marte SPV S.r.l. e lo stesso ammonta a **euro 5.373,24**.

Dalle informazioni fornite da CRIF si trovano riscontri sulla posizione debitoria in analisi. Il fido, da quanto viene indicato è stato concesso in data 11 maggio 2012 ed è stato segnalato in sofferenza (cfr. doc. 7).

#### 5.6 GE.FI.L.

La società GE.FI.L. S.p.a., con sede a La Spezia in Piazzale del Marinaio n. 4/6 è incaricata dal Comune di Padova alla riscossione dei tributi e delle sanzioni dovuti all'ente locale.

A seguito della richiesta di precisazione del credito promossa dallo scrivente (cfr. doc. 14), la società Ge.Fi.L. ha fornito risposta precisando che la signora risulta debitrice per un importo complessivo di **euro 1.590,43** (doc. 36).

#### 5.7 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

In data 29 aprile 2019 la ricorrente ha aderito agli istituti detti "rottamazione ter" e "saldo e stralcio" previsti con riferimento all'anno in corso (cfr. doc. 8).

Dal dettaglio fornito dell'ente di riscossione, si apprende che l'importo a "saldo e stralcio" ammonta a **euro 1.368,35** mentre il totale da corrispondere a titolo di "rottamazione ter" ammonta a **euro 862,55**.

Infine è stata richiesta e concessa una rateizzazione della cartella esattoriale n. 199201611068773 per un importo complessivo di **euro 7.531,25**.

Merita in questa sede svolgere una riflessione preliminare rispetto alla falcidiabilità di crediti qui sopra riportati.

Non paiono esservi dubbi di sorta rispetto alla falcidiabilità dell'importo oggetto della cartella n. 199201611068773. Per pacifico orientamento della Corte di Cassazione e (prima) della Corte di Giustizia Europea, gli importi dovuti all'erario godono di privilegio sino a quando, in applicazione del giudizio c.d. di *cram down*, l'attivo della procedura non riesca a soddisfare integralmente il credito *de quo*.

Ad analogo esito si può giungere rispetto alla falcidibilità del credito vantato dall'erario e oggetto della c.d. "rottamazione ter".

Come disposto dal comma 15 dell'art. 3 della D.L. 119/2018 "[...] *possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore [...]*".

La norma, pertanto, pare fare un espresso riferimento alla possibile falcidia del credito oggetto della "rottamazione ter", richiamando, del resto, unicamente le procedure di accordo con i creditori o del piano del consumatore. Nessun accesso alla ipotesi di liquidazione del patrimonio.

Discorso diverso pare doversi applicare rispetto all'importo relativo al "saldo e stralcio" richiesto dalla signora [redacted]. Come si legge nel comma 188 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, "[...] *indipendentemente da quanto stabilito dal comma 186, ai fini del comma 184 e del comma 185, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 189 la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma 184 e al comma 185 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma 187. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 189 è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3 [...]*".

Dal tenore letterale della norma e sulla scorta di un'interpretazione sistematica

pare evidente che, per quanto concerne il debito che è stato oggetto del c.d. "saldo e stralcio" dovrà essere onorato integralmente.

Le informazioni fornite dall'istante collimano con quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate. L'Ente ha segnalato che "[...] *nell'elenco sono indicati come sospesi, i documenti per i quali è stata presentata adesione alla Rottamazione – Ter e per la quale risultano pagate le rate fino alla scadenza del 31-05-2020. La sospensione rimarrà attiva se verranno rispettati i termini di versamento delle successive scadenze [...]*".

Inoltre, viene ulteriormente precisato quanto segue: "[...] *ad oggi, non è stata attivata nessuna procedura cautelare e/o esecutiva, ma sono presenti: una richiesta di rateazione prot. 131223 relativa alla cartella nr. 11920160011068773000 presentata in data 07-04-2020 e la Definizione Agevolata presentata in data 27-04-2019 [...]*".

Il debito di cui si discorre è stato, pertanto, modulato in euro 2.230,90 oltre a interessi di dilazione dovuti per euro 36,13. Le rate concordate, di importo variabile, decorrono dal 30 novembre 2019 e terminano il 30 novembre 2023 per un totale di 19 versamenti (cfr. doc. 8).

Dalle informazioni ottenute dalle banche dati pubbliche la signora . risulta essere in regola con i versamenti concordati con l'ente creditore.

Merita segnalare come il debito di cui si discorre dovrà essere considerato nel suo ammontare rimodulato come da ultima comunicazione ricevuta dalla ricorrente.

Risulta escluso dalla definizione delle pendenze debitorie con Agenzia delle Entrate Riscossione un credito vantato dall'ente impositore Regione Veneto per il mancato pagamento della tassa automobilistica ex art. 17 l. 449/1997 che, dall'ultimo documento ove è indicato, ammonta a **euro 296,58** (cfr. doc. 8).

#### 5.8 PADOVA – POLIZIA LOCALE

La signora . ha fornito documentazione relativa a una sanzione amministrativa ex C.d.s. elevata dal Comune di Padova – Polizia locale per un importo complessivo di **euro 356,10** (doc. 37).

La sanzione è stata comminata in data 29 novembre 2016 e successivamente, in data 29 luglio 2016, è stato comunicato all'istante che si sarebbe proceduto per il recupero coattivo del credito.

Non sono stati notificati ulteriori atti alla debitrice ma non è dato sapere se l'attività di riscossione del credito sia stata affidata alla GE.FI.L. S.p.a..

Ai fini della presente procedura deve considerarsi anche un'ulteriore sanzione amministrativa risalente al 16 novembre 2013, come da comunicazione inviata

dal Comune di Padova – Polizia Locale in data 14 novembre 2014. L'importo contestato ammonta a **euro 178,20** (doc. 38).

Le sanzioni *de quibus* non sono state onorate dalla debitrice perché, nel periodo in cui sono state comminate, non disponeva di alcun reddito e non era in grado di far fronte al pagamento.

#### 5.9 ASL 13

Con posta raccomandata a/r del 12 aprile 2016 l'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 13 ha intimato alla signora [redacted] il pagamento di un ticket relativo a prestazioni erogate in regime di pronto soccorso in data 2 novembre 2009 presso l'Ospedale di Mirano.

Il credito dovuto all'ente socio-sanitario ammonta a complessivi euro 81,20 (doc. 39).

#### 5.10 COMPENSO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Il compenso dovuto dalla ricorrente all'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia, è stato indicato nel preventivo accettato e sottoscritto dalla debitrice.

In ragione della crisi pandemica in corso nell'anno 2020 e della precaria situazione reddituale dell'arch. [redacted], lo scrivente gestore ha ritenuto opportuno non chiedere alcun versamento a titolo di acconto / fondo spese.

Il credito vantato dall'O.C.C. ammonta a euro 4.017,00 oltre a C.P.A. 4% e IVA 22% (doc. 40).

Si dà atto che sono state sostenute anticipazioni per euro 87,00 per visure catastali e in conservatoria. Oltre ad euro 43,00 per il contributo unificato depositato in uno con l'istanza ex art. 492 bis c.p.c. (cfr. doc. 40).

Il totale del credito maturato dall'O.C.C. adito ammonta a complessivi **euro 6.070,29**.

#### 5.11 COMPENSO AVV. ELISABETTA ALFONSO


L'avvocato Elisabetta Alfonso ha ricoperto il ruolo di *advisor* della debitrice, sia istruendo la domanda di presentazione all'O.C.C. competente, sia fornendo fattivo supporto all'opera di verifica compiuta dal gestore nominato.

L'avv. Alfonso ha così indicato l'importo dovuto per la sua opera professionale prestata in favore della ricorrente: **euro 2.663,10** (doc. 41).

#### 5.12 TABELLA DI SINTESI DEI DEBITI DELLA SIGNORA FAVARETTO

Merita procedere ad una sintesi delle posizioni debitorie sin qui esposte, anche con riguardo al grado di privilegio di crediti in discussione:

CREDITORE	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
O.C.C.	6.991,29		
Advisor signora	2.663,10		
Veneto Banca / Amco		118.305,64	32.492,71
Agos Ducato / Banca IFIS S.p.a.			20.799,63
Findomestic / Kruk			4.232,18
Banco Popolare di Milano			5.373,24
Ge.Fi.L.			1.590,43
Agenzia delle Entrate Riscossione		1.368,35	8.690,38
Banca Popolare di Sondrio			6.293,93
Polizia Locale di Padova			534,30
Asl 13			81,20
<b>TOTALE</b>	<b>8.654,39</b>	<b>119.673,99</b>	<b>80.068,00</b>





\*

## 6. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE PERSONA FISICA DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

La principale ragione che sottostà all'incapacità dell'arch. \_\_\_\_\_ di adempiere alle obbligazioni assunte deve rinvenirsi nella perdita del lavoro avvenuta il 24 ottobre 2013.

Si è già sottolineato come la ricorrente fosse impiegata come lavoratrice autonoma, titolare di partita IVA, ma (nei fatti) svolgesse l'attività di lavoratrice dipendente. L'autonomia (solo formale) del rapporto di lavoro, una volta venuto meno quest'ultimo, ha impedito all'istante di ottenere un importo a titolo di trattamento di fine rapporto e/o di poter godere di un qualche ammortizzatore sociale.

Non è difficile immaginare come i successivi problemi di salute legati alla maturata depressione abbiano contribuito negativamente alla re-immissione nel mercato del lavoro dell'arch.

Quest'ultima non ha trovato un impiego lavorativo stabile nell'arco di 5 anni, durante i quali ha comunque cercato di fare fronte agli impegni finanziari assunti in precedenza. Al contempo, lo stato di disoccupazione e le vicende depressive che hanno segnato quinquennio ben possono spiegare le ragioni che hanno condotto la signora \_\_\_\_\_ interrompere i versamenti a cui si era impegnata nel 2017.

Al momento della presentazione della domanda di nomina dello scrivente gestore, a fronte di una esposizione debitoria pari ad un totale di euro 199.741,99, appare del tutto evidente che la ricorrente non possa considerarsi solvibile. Il reddito percepito non può fornire alcuna reale fonte di soddisfazione delle pretese creditorie dei soggetti sopra descritti.

Inoltre, anche considerando l'intero patrimonio della ricorrente, appare del tutto patente come la liquidazione dell'immobile di sua proprietà non potrà rappresentare un cespite su cui i creditori potranno soddisfarsi integralmente. Ciò tenuto conto anche dell'ipoteca iscritta dalla creditrice principale (AMCO S.p.a.) presso i registri della Conservatoria competente (cfr. doc. 12).

È patente che persista, allo stato, la condizione di sovraindebitamento della debitrice istante. In assenza di interventi di liquidità esterna che possa garantire la predisposizione di un piano di composizione della crisi ai sensi dell'art. 7 e seguenti della l. 3/2012, l'ipotesi liquidatoria appare l'unica strada praticabile per addivenire ad una definizione delle posizioni debitorie riscontrate in capo della

signora

\*

## 7. RESOCONTO DELLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE PERSONA FISICA NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Gli ultimi cinque anni di vita della ricorrente sono stati segnati da seri problemi di salute, in particolare di natura psicologica, che l'hanno condotta nel settembre 2015 al ricovero presso il Centro di Salute Mentale dell'Ospedale di Mirano (VE). Ciononostante merita ribadire come l'arch. ha onorato i propri impegni con i creditori fino all'anno 2017 nonostante fosse senza un impiego lavorativo dall'anno 2013.

Un'altra evidenza che emerge dall'analisi dell'attività dell'istante è il progressivo miglioramento delle proprie condizioni lavorative dall'anno 2018. Già con la prima occupazione lavorativa presso S.r.l.

Come si vedrà dettagliatamente *infra*, il patrimonio della debitrice è costituito da un immobile, già oggetto della domanda di nomina come cespite da liquidare all'interno della procedura.

Non risultano posti in essere atti che possono aver pregiudicato le pretese dei creditori e, in particolare, **non risultano essere stati posti in essere atti in frode** agli stessi, così come definiti dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riguardo al concordato preventivo: “[...] *in materia di concordato preventivo, gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca rimangono integrati quando si riscontri l'esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta divergenza, che può consistere anche nella mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo necessaria la volontaria preordinazione dell'omissione al conseguimento dell'effetto decettivo.* [...]” (Cass. Sez. I Civ. 26 novembre 2018 n. 30537). A ciò si aggiungano gli arresti giurisprudenziali rispetto al profilo oggettivo degli atti in frode ai creditori: “[...] la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo in più occasioni di sostenere che gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come “*le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, e che non si identificano con quelle di cui agli artt. 64 e ss. L.f., inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro*

*completezza ed integrale rilevanza a fronte di una evidenziazione precedente del tutto inadeguata [...]" (Cass. 17191/2014; in senso conforme, Cass. 9050/2014; Cass. 23387/2013; Cass. 17038/2011; Cass. 3409/2016; Cass. 5689/2017; Cass. 26429/2017; Cass. 7379/2018; Cass. 16856/2018).*

Mentre, sotto il profilo soggettivo, "[...] *il comportamento del debitore deve presentare il carattere del dolo, inteso come volontarietà del fatto, consistente anche nella mera consapevolezza di aver taciuto nella proposta circostanze rilevanti ai fini dell'informazione dei creditori [...]" (in tal senso, cfr. Cass. 23387/2013; Cass. 17038/2011; Cass. 10778/2014; Cass. 9027/2016; Cass. 26429/2017).*

Così inquadrata la fattispecie, il gestore può affermare che non sono stati rilevati atti in frode ai creditori nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda di liquidazione del patrimonio.

Al contempo, come già segnalato, l'esposizione debitoria della signora risale a circa 7 / 8 anni fa e la stessa non ha più contratto debiti.

\*

#### **8. INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI**

Non risultano, in base alla documentazione fornita al scrivente, atti del debitore che siano stati impugnati dai creditori.

\*

#### **9. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA**

La signora Favaretto ha dimostrato massima disponibilità a collaborare con la procedura al fine di presentare la domanda di liquidazione del proprio patrimonio sostenuta dalla documentazione necessaria.

Dalle verifiche operate appare indubbio che l'istante abbia affrontato l'avvio della procedura liquidatoria in modo trasparente e collaborativo nei confronti del gestore e delle richieste da questi avanzate.

Come attestano, inoltre, le verifiche indipendenti operate dallo scrivente non sono emersi elementi di incongruenza tra i documenti e le informazioni fornite e quanto si è potuto verificare *ex post*.

\*

#### **10. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DETTAGLIATA DELLA SIGNORA**

Come già accennato, la ricorrente ha presentato la domanda di nomina di un

gestore della procedura della crisi da sovraindebitamento mentre era occupata presso la . S.p.a.

Nelle more della predisposizione della presente relazione, l'arch. ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno con la Gedil S.r.l. (cfr. doc. 29).

La precedente occupazione, infatti, era a tempo determinato e la scadenza del contratto era stata individuata per il 30 giugno 2020 (cfr. doc. 2 e 28). Lo *status* di lavoratrice dipendente a tempo indeterminato garantisce una maggiore fattibilità della procedura liquidatoria rispetto all'ipotesi inizialmente prospettata con la domanda di nomina del gestore, atteso che non pare esservi alcun ostacolo prospettico in merito ad una nuova soluzione abitativa, una volta liquidato l'immobile di proprietà.

Come si è già accennato, il reddito lordo riconosciuto per n. 13 mensilità ammonta ad euro 1.950,93 e nel prossimo paragrafo verrà considerato in relazione alle spese che la ricorrente dovrà sostenere per il proprio sostentamento.

L'arch. è altresì proprietaria di un immobile sito a (cfr. doc. 11 – 12). L'immobile *de quo* è stato oggetto di una perizia redatta dall'architetto con studio in via e che si allega alla presente relazione particolareggiata (doc. 42). Il valore stimato dell'unità immobiliare è pari a euro 50.058,39 (cfr. doc. 42). Si offre altresì documentazione fotografica dell'immobile dell'interno dell'immobile, una piantina dello stesso e la lista di beni mobili presenti all'interno (cfr. doc. 42).

Meritano qui brevi considerazioni rispetto alla liquidazione dell'immobile di proprietà dell'istante. In primo luogo, si deve tenere conto che la perizia di stima è stata elaborata da un professionista terzo e che ricorrono i presupposti formali perché venga valorizzata già in questa sede.

In secondo luogo, se è pur vero che la normativa prevede una vendita competitiva dell'immobile, i costi relativi ad una procedura esecutivo / liquidatoria avrebbero un impatto sensibile rispetto al ricavato da distribuire ai creditori.

La signora ha fornito allo scrivente una offerta di acquisto sottoscritta dalla signora per un valore di importo pari a euro 45.000,00 e che ben potrà essere valorizzata in sede di liquidazione del patrimonio dell'istante nell'ipotesi in cui il Giudice decidesse di accogliere il ricorso della sovraindebitata (doc. 44).

Dalle verifiche operate attraverso le visure catastali e le visure estratte presso gli

Uffici della Conservatoria competente non risultano altri immobili di proprietà o verso cui la ricorrente vanta un diritto reale di altra natura (cfr. doc. 11 -12).

Dalle verifiche eseguite presso il Registro P.R.A. non risulta che la signora [redacted] sia proprietaria di alcun autoveicolo o altro bene mobile registrato (cfr. doc. 13).

Bisogna altresì precisare che, pur non essendo proprietaria di alcun autoveicolo, l'arch. [redacted] ha in uso un mezzo di trasporto, in forza di un contratto di comodato d'uso (doc. 44). Tanto considerato, la ricorrente dovrà in ogni caso sostenere mensilmente delle spese connesse al predetto mezzo di trasporto (carburante, bollo, assicurazione, etc.).

Infine, da un'analisi dei movimenti dei conti correnti della debitrice, non paiono esservi movimenti di carattere anomalo, ad eccezione di un modesto rimborso di un prestito di carattere personale, interamente saldato in concomitanza della presentazione della domanda (doc. 45)

\*

#### **11. CREDITI NON COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE**

L'art. 14 ter comma 6 della legge 3 del 2012 prevede che non possono ricomprendersi nella liquidazione alcune particolari tipologie di crediti e, in particolare:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

La signora [redacted] non percepisce e non è tenuta al versamento ex art. 545 c.p.c. e, non avendo figli, non rientra neppure nelle ipotesi di cui alla lettera c) della norma in analisi.

Quanto, invece, alle cose che non possono essere pignorate, si ricorda che i beni mobili facenti parte l'arredo di casa verranno venduti assieme all'immobile (cfr. doc. 42).

Infine, occorre analizzare le spese necessarie alla signora [redacted] per il proprio sostentamento e che sono state dalla stessa partitamente indicate in occasione della propria domanda ed aggiornate in prossimità del deposito del ricorso avanti

al Tribunale di Venezia (doc. 46).

Le stesse sono state operate delle verifiche documentali dallo scrivente al fine di trovare conferma degli importi indicati e non sono state rilevate discordanze tra quanto dichiarato e verificato.

Il reddito percepito dall'istante è costituito dagli emolumenti versati dalla S.r.l. pari ad un importo mensile lordo di euro 1.950,39, che rettificato al netto ammonta a euro 1.403,70 per n. 13 mensilità. (cfr. doc. 28).

Le spese indicate dalla signora [redacted] tengono conto, ovviamente, della necessità di trovare un'altra abitazione presso cui trasferirsi a seguito della liquidazione dell'immobile. L'importo indicato, pari ad euro 500,00 mensili per far fronte al futuro canone di locazione appare in linea con i valori di mercato e congruo rispetto alla tipologia di appartamento necessario alla ricorrente.

Si tenga conto, del resto, che secondo l'ISTAT, la soglia di povertà assoluta relativa all'anno 2019 (ultimo dato disponibile) ammonta a euro 800,08 (doc. 47). Un importo che corrisponde circa al reddito netto depurato dal versamento del canone di locazione come sopra indicata.

Si precisa che, pur apparendo leggermente superiori le spese da sostenere mensilmente, rispetto allo stipendio netto mensile, si deve tenere conto che la ricorrente riceve n. 13 mensilità e, pertanto, gli importi indicati paiono congrui.

Si dovrà escludere, con evidenza, la quota mensile relativa alla rateizzazione in corso con l'Agenzia delle Entrate.

Si deve concludere che, se la condizione reddituale dell'arch. [redacted] non dovesse subire significativi miglioramenti, la debitrice non può considerarsi tenuta a versare alcun importo mensile alla procedura.

\*

A conclusione di tutto quanto sin qui esposto, lo scrivente gestore nominato,

d a t o   a t t o :

- di aver esaminato la domanda di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter della legge 3 del 2012, che prevede la cessione di tutti i beni di proprietà della signora [redacted];
- di aver verificato che sono stati prodotti tutti i documenti richiesti per l'apertura della procedura;
- di aver eseguito un'attività di riscontro dei dati esposti nella domanda di liquidazione con le informazioni reperibili presso gli Uffici Giudiziari, gli Uffici Fiscali e le banche dati pubbliche;

- di aver verificato che l'elenco dei beni personali risulta completo e consente il riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio della debitrice,

e s p r i m e

giudizio **positivo** sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

\*

Ritiene con ciò lo scrivente gestore nominato dall'O.C.C. istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia per la procedura azionata dalla signora Favaretto Donatella di aver assolto l'incarico affidatogli, restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o integrazione.

Si allegano:

1. provvedimento di nomina avv. Jacopo Marchini quale gestore della procedura di sovraindebitamento;
2. istanza di attivazione procedura + documenti allegati;
3. accettazione incarico avv. Jacopo Marchini;
4. p.e.c. avv. Elisabetta Alfonso di richiesta relazione particolareggiata;
5. p.e.c. inviata agli Enti di riscossione, Uffici fiscali e Enti Locali;
6. Centrale Rischi Interbancaria – sistema CAI (doc. 6);
7. CRIF – sistema informazione creditizia SIC (doc. 7);
8. Agenzia delle Entrate Riscossione (doc. 8);
9. Agenzia delle Entrate – Cassetto fiscale (doc. 9);
10. Camera di Commercio (doc. 10);
11. Catasto (doc. 11);
12. Conservatoria (doc. 12);
13. P.R.A. (doc. 13);
14. Circolarizzazione presso i creditori
15. curriculum vitae;
16. carta di identità e codice fiscale signora . . . . . ;
17. dichiarazione nucleo familiare;
18. stato di famiglia;
19. debito Banca di Sondrio;
20. mutuo contratto con Veneto Banca;
21. contratto finanziamento Findomestic
22. finanziamento Agos Ducato;
23. rinegoziazione mutuo con Veneto Banca;
24. documentazione medica ipotiroidismo;
25. documentazione medica depressione;
26. documentazione medica depressione;

27. documentazione medica depressione;
28. estratto conto previdenziale;
29. contratto di lavoro presso · S.r.l.;
30. dettaglio finanziamento ulteriore Veneto Banca;
31. precisazione del credito AMCO;
32. precisazione del credito IFIS;
33. precisazione del credito KRUK;
34. precisazione del credito BPS;
35. precisazione del credito banco BPM;
36. precisazione del credito Gedil;
37. sanzione polizia municipale;
38. sanzione polizia municipale;
39. debito ULSS 3;
40. debito OCC;
41. debito advisor;
42. documenti immobile e perizia asseverata;
43. proposta d'acquisto;
44. contratto comodato automobile;
45. conti correnti;
46. spese mensili;
47. calcolo povertà assoluta.

Mirano (VE), 13 maggio 2021

Avv. Jacopo Marchini